

SCHEMA DI VALUTAZIONE n. 25/2010
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

TITOLO:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale		
NUMERO ATTO	COM (2010) 379 def.		
NUMERO PROCEDURA	COD 2010/0210		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	13.07.2010		
DATA DI TRASMISSIONE	20.07.2010		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	15.10.2010		
ASSEGNATO IL	20.07.2010		
COMM.NE DI MERITO	11 ^a	Parere motivato entro	30.09.2010
COMM.NI CONSULTATE	1 ^a , 3 ^a , 14 ^a .	Oss.ni e proposte entro	23.09.2010
OGGETTO	<p>La proposta di direttiva mira a creare una base legislativa europea uniforme per una gestione efficace dei flussi migratori legali di lavoratori temporanei stagionali, capace di arrecare vantaggi all'economia dei paesi di accoglienza, ma che allo stesso tempo tuteli i diritti dei cittadini dei paesi terzi. Le previsioni della direttiva si applicano ai cittadini di paesi terzi che soggiornano al di fuori del territorio degli Stati membri i quali intendano lavorare per un periodo massimo di sei mesi per anno di calendario in un paese UE.</p> <p>La proposta di direttiva fornisce la nozione di "lavoro stagionale", detta le condizioni di ammissione del lavoratore stagionale proveniente da paesi terzi, ne individua la procedura ed i tempi, standardizza il tipo di permesso di soggiorno concesso e garantisce i diritti che le autorità nazionali ed il datore di lavoro devono assicurare al lavoratore in questione.</p>		
BASE GIURIDICA	Articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo allo sviluppo di una		

politica comune dell'immigrazione attraverso l'adozione mediante procedura ordinaria di misure nei seguenti settori: 1) condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e titoli di soggiorno di lunga durata; 2) definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro.

**PRINCIPIO DI
SUSSIDIARIETÀ**

Nonostante lo strumento proposto dalla Commissione sia quello della direttiva, che dovrebbe vincolare gli Stati membri quanto agli obiettivi, lasciando ampio margine di autonomia sulle modalità con cui conseguirli, il dispositivo contiene previsioni dettagliate sui criteri, le procedure e le sanzioni da applicare negli Stati membri. D'altro canto, l'esistenza stessa dello Spazio Schengen richiede una disciplina comune, onde ridurre il rischio di soggiorni fuori termine e di ingressi illegali.

La proposta di direttiva lascia ad ogni modo agli Stati membri l'individuazione dei settori specifici interessati a forme di lavoro stagionale e dell'autorità competente per la valutazione della domanda. La possibilità di rifiutare il permesso per lavoro stagionale, prevista nell'atto, è corredata dall'indicazione delle motivazioni che giustificerebbero il rifiuto stesso, delineate in modo tale da lasciare ampia discrezionalità agli Stati membri.

Inoltre la parità di trattamento fra lavoratori stagionali dell'UE e di paesi terzi, garantita dalla proposta di direttiva, rientra nel processo di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale previsto dal regolamento CE n. 883/2004.

**PRINCIPIO DI
PROPORZIONALITÀ**

CONFORME, in quanto le misure proposte appaiono tutte congrue agli obiettivi che l'atto legislativo intende perseguire.

ANNOTAZIONI:

I mandati politici dell'iniziativa della Commissione europea sono rintracciabili nel programma dell'Aia del 2004, nel Piano di azione sull'immigrazione legale del 2005, nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo del 2008, nel Programma di Stoccolma del 2009, nonché nella strategia Europa 2020.

Per quanto riguarda le condizioni di ammissione del lavoratore stagionale, la direttiva inserisce come requisito la presentazione di un contratto di lavoro o di un'offerta vincolante di lavoro, in cui sia specificato l'ammontare della retribuzione, l'orario di lavoro e la prova che il lavoratore beneficerà di un alloggio adeguato.

Lungi dal dar luogo ad un diritto indiscriminato di ammissione, la direttiva lascia ampi margini di discrezionalità per quanto concerne la possibilità di rifiuto, in caso di mancanza dei suddetti requisiti e nel caso in cui la retribuzione fosse giudicata insufficiente al mantenimento durante il soggiorno. Tale ultima valutazione spetta all'autorità nazionale individuata dallo Stato membro coinvolto. E' attribuita inoltre agli Stati membri la facoltà di accertare l'effettiva necessità, per il datore di lavoro, di impiegare cittadini terzi invece che cittadini nazionali o dell'Unione. In base a tale direttiva inoltre gli Stati potranno stabilire delle quote massime di ammissione, superate le quali non verrà più ammesso l'ingresso di lavoratori stagionali da paesi terzi. Motivi di ordine

pubblico, sicurezza e sanità pubblica sono inoltre sempre previsti per rifiutare l'ammissione o revocarla.

Per quanto riguarda le procedure, i tempi vengono notevolmente abbreviati, con la previsione di un'unica procedura di massimo 30 giorni, impugnabile, per l'attribuzione del permesso di soggiorno da "lavoratore stagionale". Inoltre al fine di favorire una migliore gestione dei flussi, lo Stato membro interessato può rilasciare permessi valevoli fino a tre stagioni.

La direttiva prevede sanzioni per i cittadini terzi e per i datori di lavoro che non rispettino gli obblighi previsti, come ad esempio la revoca del permesso, l'esclusione dall'ammissione per più anni successivi e l'impossibilità di richiedere lavoratori stagionali per almeno un anno.

In linea con le disposizioni contenute nella direttiva sulle sanzioni contro i datori di lavoro del giugno 2009, la proposta mira a fissare in maniera vincolante i diritti socio-economici dei lavoratori in questione, come la garanzia di parità di trattamento con i cittadini nazionali in termini sia economici che di libertà garantite e l'obbligo per il datore di lavoro di fornire un alloggio adeguato. Tali previsioni hanno il precipuo fine di eliminare gli abusi dei datori di lavoro e di salvaguardare i cittadini dell'UE dalla concorrenza sleale che potrebbe derivare dallo sfruttamento dei cittadini di paesi terzi da parte dei datori di lavoro.

La proposta di direttiva contiene una serie di disposizioni che appaiono pienamente in armonia con la normativa nazionale sulla gestione dei flussi migratori e sulla concessione di permessi per motivi di lavoro. Va tuttavia rilevato come il termine di trenta giorni previsto per l'espletamento dell'intera procedura richiederà un complesso impegno di adattamento da parte delle amministrazioni interessate, e come la durata dei permessi stessi, fissata in sei mesi, potrebbe non essere del tutto adeguata alle esigenze del sistema economico italiano, in quanto molti dei lavoratori stagionali ammessi nel nostro paese sono impiegati nel settore agricolo, il cui ciclo di produzione (con particolare riferimento alla raccolta dei prodotti del suolo) si estende fino a nove mesi.